# PROPOSTA DI ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "SAN MATTEO" - PROVINCIA DI MODENA

#### 1. Istituzione

Ai sensi della L.R. 6/2005 – art. 53 - è istituita l'Area di riequilibrio ecologico (di seguito denominata Are) "SAN MATTEO" nella provincia di MODENA, ricompresa nel Comune di Medolla, perimetrata come indicato nelle allegate planimetrie su base C.T.R. e aereofotogrammetrica, in scala 1:5.000, che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'Are è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Midolla al Foglio 8 con i mappali 27, 29, 103, 104, 106 e 107.

La superficie dell'Are è di 4,12 ettari.

## 2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici

Le finalità dell' Are di seguito elencate, concorrono al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette, dei siti della Rete Natura 2000, e della Rete ecologica individuate dalla L.R. 6/2005:

- a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
- b) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
- c) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
- d) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili

L'Are persegue i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- a) recupero della ex cava e discarica inerti destinandone una parte alla ricostituzione di habitat e cenosi vegetali naturali e la restante parte a prevalente uso didattico e fruitivo;
- b) nella parte a recupero naturalistico eliminazione delle specie alloctone e conservazione di quelle autoctone rare o minacciate di estinzione ivi comprese azioni di conservazione ex situ;
- c) monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse ambientali presenti;
- d) promozione di attività di educazione ambientale con particolare riferimento agli aspetti a carattere naturalistico dell'Are e del territorio circostante anche mediante escursioni, visite quidate e attività di campo.

### 3. Pianificazione e gestione dell'Are

Alla pianificazione dei territori compresi nelle Aree di riequilibrio ecologico si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla L.R. 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo. La gestione dell'Are è attribuita al Comune di Medolla.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di gestione di propria competenza, si impegna a recepire le determinazioni contenute nel presente atto e al raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra richiamati.

Il Comune, con cadenza annuale, comunica alla Provincia le informazioni sullo stato di gestione dell' Area di riequilibrio ecologico e le azioni effettuate ed in atto per perseguire le finalità e gli obiettivi gestionali prefissati. La documentazione dovrà contenere altresì il consuntivo delle spese sostenute e le risorse messe a disposizione dal comune e da altri soggetti pubblici e privati, nonché le azioni di monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, provvederà a inviare appositi report alla Regione sullo stato di gestione dell'Are.

## 4. Norme di attuazione e di tutela

Nell'Area di riequilibrio ecologico

#### sono consentiti:

- a. interventi mirati al miglioramento naturalistico dell'Are;
- b. interventi volti al monitoraggio, al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone, nonché di habitat presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte dell'Ente gestore. Tale progetto dovrà essere approvato dalla Provincia;
- c. azioni di monitoraggio e controllo delle specie floristiche e faunistiche alloctone al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di gestione di cui al precedente art. 2. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte dell'Ente di gestione alla Provincia, previa predisposizione di apposito progetto, che dovrà essere approvato dalla Provincia stessa;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'Are, da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- e. la realizzazione di nuove specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruitive, conservazionistiche, nonché di pubblica utilità non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- f. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che ne preciserà le modalità di fruizione.

#### sono vietati:

- a. gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- b. opere edilizie ad eccezione di quelle consentite nel precedente elenco;
- c. aperture di cave e discariche;
- d. l'attività venatoria ed alieutica; le attività di ripopolamento e cattura nelle zone di protezione ZRC sono consentite nel rispetto delle normative vigenti;
- e. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione della flora spontanea e del suolo;
- f. la raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco;
- g. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi e di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti, ad eccezione di quelle autorizzate a fini conservativi e didattici;

- h. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzioni di suoni e rumori molesti e ogni attività di disturbo e di danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo autorizzate;
- i. le attività sportive a carattere agonistico;
- j. ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

## 5. Regolamento dell'Are

Il Regolamento dell'Are è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate, nonché precisarne le modalità attuative, nel rispetto di quanto specificato al punto 4 "Norme di attuazione e di tutela" del presente Atto.


Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'Are, previa acquisizione di parere da parte della Provincia di Modena.

## 6. Sorveglianza territoriale e sanzioni


L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui al precedente punto 5.

## 7. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

Il Comune di Medolla, in collaborazione con la Provincia di Modena e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui ai precedenti punti 2 e 3, concorrendo, in qualità di Ente gestore dell'Are alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R. 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'Are", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



Planimetria su C.T.R. dell' Area di riequilibrio ecologico



Planimetria su base aereofotogrammetrica dell' Area di riequilibrio ecologico Scala 1:5.000